



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n.

Modifica al decreto 16 ottobre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'articolo 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;



VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto 16 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 257 del 5 novembre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che il citato laboratorio con nota del 13 novembre 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

CONSIDERATO che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

CONSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

RITENUTA la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 ottobre 2014.

DECRETA

Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 ottobre 2014 per le quali il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo) (2 - 10 g/l)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile (0,03 - 2 g/l)	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20-200 mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,5 - 4,0 g/l)	OIV MA-AS2-04 R2009
Diglicoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (> 15 mg/l)	OIV MA-AS315-03 R2009, Par. 2
Metanolo (25 - 400 mg/l)	OIV MA-AS312-03B R2009
Piombo (> 0,004 mg/l)	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,05 - 18 % vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, Par. 4.C



Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (5 - 18 %vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, Par. 4.C + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-08 R2009
Sovrapressione (100-600 kPa)	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidità totale (2 - 20 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015, Par. 5.2
Biossido di zolfo (1-300 mg/l)	OIV MA-AS323-04A R2012
Biossido di zolfo (5 - 260 mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore, Estratto ridotto (da calcolo) (10 - 30 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale (10 - 200 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,98 - 1,5 g/ml)	OIV MA-AS2-01A R2012, Par. 6
pH (2,5-4,5)	OIV MA-AS313-15 R2011
Zuccheri (glucosio+fruttosio e saccarosio) (0,3 - 200 g/l)	OIV-MA-AS311-03 R2016

Art. 2

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IMAVI S.r.l., perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di AccredITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

G.N.D.